

MOZIONE CONGRESSUALE

1) Le adesioni al partito Italia dei Valori possono avvenire a titolo di "iscritto" oppure di "attivista".

a) Iscritto è colui che intende aderire al partito per condividerne finalità, idealità e per sostenerne l'iniziativa. L'iscritto ha la facoltà di partecipare a tutte le iniziative del partito e a tutte le attività promosse dallo stesso senza aver tuttavia alcun obbligo in tal senso.

La qualifica di iscritto si acquista presentando richiesta nelle modalità previste dal presente statuto e versando, annualmente, la quota associativa.

L'iscritto può essere candidato a pubbliche elezioni di qualsiasi livello, nel rispetto dei tempi e alle condizioni stabiliti al punto 3). L'iscritto non ha invece diritto di elettorato, né attivo né passivo, ai congressi del partito.

b) Attivista è l'iscritto che sceglie di partecipare attivamente alla vita politica e organizzativa del partito. Ha tutte le facoltà riconosciute all'iscritto. L'attivista, inoltre, ha diritto di elettorato attivo e passivo nelle assise congressuali

2) La qualifica di attivista si ottiene presentando specifica richiesta all'atto dell'iscrizione o in uno dei successivi rinnovi annuali. A seguito della richiesta, l'iscritto dovrà partecipare per un anno, in modo sufficientemente continuativo, alla vita politica ed organizzativa del partito. Al termine dell'anno il Coordinamento provinciale, nel quale risulti effettuata l'iscrizione, deciderà sull'ammissione della stessa. Il mantenimento della qualità di attivista per i successivi anni di rinnovo dell'iscrizione è subordinato al permanere della condizione di partecipazione alle attività politico organizzative del partito con sufficiente continuità.

3) L'iscritto può essere candidato a qualsiasi carica elettiva solo una volta trascorsi dodici mesi dalla data della prima iscrizione. Gli stessi termini valgono anche per i rispettivi ruoli di governo. Tale termine minimo può essere derogato soltanto in caso di riconosciuta particolare meritevolezza, secondo decisione di competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza ed avente carattere di eccezionalità. Per le elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali, il requisito dell'avvenuta iscrizione da almeno dodici mesi, si applica a partire dal momento in cui, in quella realtà territoriale, il numero degli iscritti nella circoscrizione, nel comune o nella provincia è almeno 5 volte superiore al numero massimo di candidati da inserire in lista per l'elezione del rispettivo consiglio.

Fatemi sapere cosa ne pensate. Per parte mia, se la condividerete, ho intenzione di fare il possibile per ottenere l'approvazione di questa mozione